

## **CONDIZIONI GENERALI DI INCARICO**

### **PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AL FINE DI DIFENDERE PERSONE DI MINOR ETÀ IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DI RAVENNA CERVIA E RUSSI**

**APPROVATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1545 DEL 17 GIUGNO 2019.**

#### **PREMESSE**

Le presenti condizioni di incarico sono vincolanti per il professionista, non costituendo tuttavia, in capo al Comune di Ravenna, alcun obbligo, ed in capo al professionista iscritto all'Elenco alcun diritto in ordine al conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione comunale attingerà dagli Elenco il professionista cui affidare lo specifico incarico in base alla specificità del singolo caso e nel rispetto dei criteri indicati nell'Avviso con cui si è dato avvio alla costituzione dell'elenco stesso.

#### **Art 1 – Natura dell'incarico**

Gli incarichi disciplinati dalle presenti condizioni rientrano tra i servizi di cui all'art 17 comma 1 lett d) del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici), esclusi pertanto dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato Dlgs 50/2016 ed il cui affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art 4 del Dlgs 50/2016).

#### **Art 2 – Accettazione dell'incarico e modalità di espletamento**

L'avvocato si impegna ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti (salvo impedimento legittimo o conflitto di interessi) ed a svolgere l'attività conseguente nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza.

In particolare, l'affidamento riguarda la difesa nei procedimenti civili e penali delle persone di minor età in carico al servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi davanti ai Tribunali per i Minorenni, Tribunali Ordinario, e Corti d'Appello.

I servizi oggetto dell'affidamento includono l'accettazione della difesa e rappresentanza della persona di minor età, lo studio dell'intero fascicolo, la rappresentanza nelle udienze, la disponibilità a colloquiare con tutto il personale dei Servizi Sociali e Sanitari che a vario titolo intervengono sul minore nel lavoro di equipe, la disponibilità a colloquiare con l'Autorità Giudiziaria competente, la disponibilità a colloquiare con gli avvocati di parte, la disponibilità a colloquiare con le CTU e CTP nonché ogni altra azione ritenuta opportuna e adeguata da parte del servizio sociale responsabile del progetto sul minore e nell'interesse del minore da difendere.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente il servizio sociale su ogni sviluppo delle attività oggetto dell'incarico, fornendo altresì copia di ogni memoria e/o documento formato nell'esercizio del mandato conferitogli.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti del Comune, in ogni caso senza oneri a carico del Comune.

Qualora un incarico comporti un conflitto di interessi in capo al professionista per motivi diversi dal conflitto di interessi rispetto al Comune la cui assenza, come specificato nell'avviso, è requisito per l'iscrizione all'Elenco, ma legato alle singole parti in causa, questi sarà tenuto a dichiarare tale situazione e a non accettare l'incarico (o a rinunciarvi tempestivamente se già accettato).

#### **Art 3 – Compenso e pagamenti**

Si precisa che le situazioni di difesa dei minore in carico al Servizio Sociale ricadono nei casi di patrocinio a spese dello Stato e non comportano alcuna spesa per l'Amministrazione comunale.

Sarà cura e responsabilità dell'avvocato incaricato l'attivazione del procedimento per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, esonerando il servizio sociale associato da qualsiasi onere con rinuncia di rivalsa e informando l'amministrazione degli esiti.

#### **Art 4 – Cancellazione dall'Elenco**

Il Comune disporrà la cancellazione dall'elenco del professionista che incorra in una delle seguenti situazioni:

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi già affidatigli
- richieda spontaneamente la cancellazione

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista ed in corso al momento della cancellazione.

#### **Art 5 – Norme di rinvio**

Nello svolgimento dell'incarico, oltre a quanto previsto dalle presenti condizioni, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ordinamento professionale forense (legge 31.12.2012 n. 247), le disposizioni del Codice Civile nonché le eventuali ulteriori disposizioni di legge o atti ANAC che interverranno durante il periodo di validità dell'Elenco.